



**CONTRATTO DI UTILIZZO DI IMPIANTO SPORTIVO PALACASTELLOTTI PER  
ATTIVITÀ SPORTIVA**

**TRA:**

**COMUNE DI LODI** con sede in Lodi, Piazza Broletto, con codice fiscale 84507570152 e partita I.V.A. n. 03116800156, nella persona del Dirigente \_\_\_\_\_ (più avanti denominata anche solo Comune)

**E:**

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_ nella persona del legale  
rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ (più avanti  
denominata solo Concessionario);

**PER:**

l'utilizzo dell'impianto sportivo denominato "PALACASTELLOTTI" sito in Lodi, Via Piermarini snc, con il modo e clausole sotto indicate.

**PREMESSO CHE:**

- a) Il Comune di Lodi è proprietario e gestisce il Palazzetto Palacastellotti - Lodi;
- b) il Concessionario intende utilizzare l'impianto nel perseguimento dei propri scopi sociali per uso ALLENAMENTI / MANIFESTAZIONI come da richiesta inoltrata all'Ufficio Sport.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**1. Oggetto del contratto**

Il Comune concede l'utilizzo dell'impianto denominato "PALACASTELLOTTI" al Concessionario, comprendente l'uso della pista, i servizi igienici, gli spogliatoi e le attrezzature di corredo, da accettarsi senza riserve, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (formazione sportiva, allenamenti, attività agonistica, eventi ecc.) inerenti la propria attività istituzionale. Ogni utilizzazione, anche temporanea, dell'impianto limitatamente agli orari a

disposizione del Concessionario per attività diverse da quella sportiva dovrà preventivamente essere autorizzata dal Comune.

Le condizioni generali di utilizzo sono contenute nel documento allegato denominato **“DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024”**, documento che il concessionario dichiara espressamente di conoscere e di accettarne le regole, nessuna esclusa.

Le clausole contenute nel presente contratto devono intendersi ad integrazione e specificazione del predetto Disciplinare. In caso di discordanze interpretative tra le clausole qui contenute e il predetto Disciplinare, prevarrà quanto previsto in quest’ultimo.

## **2. Durata del contratto**

Il contratto ha durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e si intenderà decaduto al termine del periodo contrattuale se non esplicitamente rinnovato

- come da planning allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
- secondo il seguente prospetto:

---

---

---

## **3. Variazioni di giorni ed orari a richiesta del Concessionario**

Nel caso in cui l’Associazione abbia necessità di variare in occasione di alcune giornate di calendario in relazione a proprie specifiche necessità i giorni o gli orari indicati, dovrà farne richiesta con almeno dieci giorni di anticipo sulla data prevista. L’utilizzo dell’impianto sarà concesso solo nel caso in cui tali variazioni siano compatibili con gli altri impegni assunti dal Comune e in ogni modo ad insindacabile giudizio di quest’ultimo

## **4. Corrispettivo**

Per la tariffa applicata per l’utilizzo della struttura, si rinvia alla delibera di Giunta in vigore. Le ore prenotate dovranno essere saldate anche se non utilizzate, salvo mancato avvio dell’attività sportiva o cessazione della stessa durante la stagione sportiva, proporzionalmente al mancato utilizzo. Resta inteso che non verranno conteggiate i periodi in cui l’impianto sarà fermo per lavori di riqualificazione.

L’importo dovrà essere versato nel modo seguente:

- a) in caso di richiesta “una tantum”, prima di ogni utilizzo;
- b) in caso di richiesta annuale in tre rate con scadenza:
  - entro mese di Gennaio,
  - entro mese di Aprile,
  - entro mese di Settembre.

## **5. Uso spazi per materiali e attrezzature**

È esclusa per il Comune qualsiasi responsabilità riguardante materiali ed attrezzature collocate presso gli spazi disponibili dell’impianto durante il suo utilizzo. Eventuali attrezzature lasciate dal Concessionario non dovranno essere d’intralcio allo svolgimento di altre attività

La struttura dovrà essere lasciata esattamente nelle condizioni in cui viene consegnata.

In nessun caso il Concessionario potrà posizionare palchi o sedie sul campo da gioco.

È assolutamente vietato smontare qualsiasi struttura mobile dell’impianto (reti di sicurezza adiacenti agli spalti comprese).

Il Concessionario è altresì responsabile di assicurare la presenza di un defibrillatore a norma di legge contestualmente all'utilizzo dell'impianto.

La manutenzione e l'acquisto del defibrillatore sono a carico del Concessionario che utilizza l'impianto.

## **6. Pulizia del Palazzetto**

Nel caso di manifestazioni "una tantum" le pulizie sono a carico del concessionario che dovrà riconsegnare l'impianto al gestore in perfetto ordine.

Le pulizie devono comprendere tutti gli spazi fruiti con particolare attenzione anche ai rifiuti lasciati che devono essere smaltiti correttamente eventualmente chiedendo al Gestore del Servizio di Igiene Urbana un servizio aggiuntivo a pagamento ed a carico dell'Organizzazione.

Deve essere garantita una corretta pulizia della pista e dei servizi igienici con prodotti idonei all'uso. L'impresa di pulizie incaricata è la seguente \_\_\_\_\_.

## **7. Obblighi del concessionario**

Il Concessionario si impegna a:

- a) nominare un responsabile della sicurezza. In ogni caso tale responsabile in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
- b) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dal contratto;
- c) predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico- sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- e) garantire l'adozione di un apposito protocollo attuativo o DVR (Documento di valutazione dei rischi) delle misure sopra elencate, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute di tutti i suoi atleti e allenatori
- f) garantire scrupolosamente l'osservanza delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni in deroga, riferite alla capienza massima autorizzata, alla presenza di personale per assistenza sanitaria e medica, alla presenza di VV.F. o personale addetto alla prevenzione incendi, presenza sulle tribune di un numero adeguato di steward per sorveglianza generale.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di fruibilità dell'impianto ed è tenuto a:

- a) segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
- b) ad escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

Il Concessionario deve inoltre garantire la piena collaborazione con il Comune di Lodi, con i VV.F., con la Questura e con la competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per adempiere a tutto quanto richiesto in materia di *Safety* e *Security* nell'ambito del sistema di sicurezza integrata previsto dalla Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia Gabrielli del 7 giugno 2017 e dai suoi successivi aggiornamenti.

## **8. Autorizzazioni**

Il Concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste per legge per l'effettuazione di attività che svolgerà all'interno dell'impianto.

Il concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste per legge per l'effettuazione di attività riguardanti occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, si precisa che il commercio in forma itinerante è vietato nel parcheggio e che anche attività di somministrazione connesse ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e ricreativo non saranno autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

### **9. Rispetto nell'uso degli impianti**

Il Concessionario dovrà farsi parte attiva nel promuovere verso gli atleti ed i membri della squadra un atteggiamento rispettoso nell'uso dell'impianto delle attrezzature, degli spogliatoi e bagni.

Nell'impianto non è possibile consumare cibi o bevande se non presso l'apposita area ristoro o sugli spalti durante le partite/manifestazioni.

### **10. Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario è esclusivo responsabile dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone (comprese tra queste ultime, solo a titolo esemplificativo e non limitativo, i giocatori, gli accompagnatori, il dirigente, il personale di servizio, il pubblico delle partite). Lo stesso è responsabile altresì dell'ingresso di estranei negli impianti. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

Nei casi in cui il concessionario organizza manifestazioni sportive con presenza di pubblico deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. Il Concessionario è altresì esclusivo responsabile per danni a cose o persone provocati da persone del pubblico o da esse subiti.

### **11. Requisiti**

Il Concessionario è in possesso dei requisiti per l'attività che intende proporre e consegna in allegato lo statuto della società unitamente all'atto costitutivo.

### **12. Manleva**

Il Concessionario si impegna comunque a tenere indenne e manlevare il Comune di Lodi ed i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità per danni che fossero arrecati a persone o cose all'interno dell'impianto e nelle immediate vicinanze, nelle fasi di utilizzo dello stesso da parte del Concessionario, ad esclusione dei danni provocati da provate carenze strutturali.

### **13. Polizze assicurative**

Il Concessionario dà atto di essere in possesso di regolare polizza assicurativa ai fini dello svolgimento dell'attività di tesserati, istruttori e dirigenti, i cui estremi sono i seguenti:

---

Il Concessionario dà, altresì, atto di essere in possesso di regolare polizza assicurativa di Responsabilità civile e infortuni verso terzi ovvero copia di appendice di estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura delle attività svolte negli impianti sportivi comunali:

---

Di entrambe le polizze, viene consegnata copia al Comune.

#### **14. Divieto di subconcessione**

E' fatto assoluto divieto di concedere o subaffittare a terzi l'uso dell'impianto. La violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto

#### **15. Divieto di modifiche**

Il Concessionario non potrà effettuare alcun tipo di intervento di modifica all'interno della struttura o sulle attrezzature che lo corredano, senza il preventivo assenso del Comune di Lodi.

#### **16. Controlli da parte del Comune**

Il Comune ha facoltà di accedere quando lo ritenga opportuno all'impianto, anche durante le ore di utilizzo da parte del Concessionario, al fine di verificarne l'utilizzo in conformità a quanto contemplato dal presente contratto.

#### **17. Pubblicità.**

Il Comune è l'unico soggetto che può concedere spazi pubblicitari all'interno o all'esterno dell'impianto.

#### **18. Risoluzione ipso jure**

Fermo restando ogni diritto di rivalsa per eventuali danni, il presente contratto si intende risolto ipso jure nei seguenti casi:

- a) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) mancato pagamento del corrispettivo dovuto alle scadenze pattuite in assenza di piano di rateizzazione concordato con il Comune ;
- c) grave danneggiamento intenzionale o con colpa grave dell'impianto e sue attrezzature;
- d) cessione a terzi del presente contratto.

#### **19. Facoltà dell'Associazione**

L'Associazione, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Comune, può incassare i proventi derivati:

- dalla vendita dei biglietti durante le gare ufficiali alle quali partecipa con i propri gruppi atleti (gruppi, squadre, ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico suo;
- dalle quote di iscrizione ai corsi;
- da sponsorizzazioni per spazi pubblicitari concessi a sponsor su preventiva autorizzazione del Comune.

#### **20. Foro esclusivo**

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Lodi

Lodi, \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_